



**PUNTO 12 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 11/05/2016**

**ESTRATTO DEL VERBALE**

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 634 / DGR del 11/05/2016**

**OGGETTO:**

Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.

**COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE**

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Presente
Assessori	Luca Coletto	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Federico Caner	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

**RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI**

LUCA COLETTO

**STRUTTURA PROPONENTE**

AREA SANITA' E SOCIALE

**APPROVAZIONE:**

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

OGGETTO: Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.

NOTA PER LA TRASPARENZA:

Il provvedimento ha lo scopo di riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

---

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

L'influenza aviaria costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica: nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

Infatti, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia (*in primis*, la direttiva 2005/94/CE), ai casi di positività per sierotipi rilevanti di influenza aviaria (es. H5 e H7) devono far seguito una serie di misure sanitarie restrittive che, agendo direttamente sull'azienda colpita (abbattimento e distruzione degli animali) o limitandone il commercio di volatili, causano ingenti perdite economiche nel settore produttivo.

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geografica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici.

Va, infine, considerato che il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall'influenza aviaria.

L'influenza aviaria (IA), proprio per l'importanza epidemiologica che riveste e per le gravi conseguenze economiche che comporta, fin dai primi anni '90 è stata oggetto di piani di monitoraggio e controllo, sia a livello comunitario che nazionale e regionale. A livello nazionale, i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell'IA sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i., che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli, dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l'IA, e il Piano di Monitoraggio Nazionale per IA, che viene emanato annualmente dal Ministero della Salute. Nel 2013 è stato inoltre emanato un decreto inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

Ad integrazione dei citati provvedimenti nazionali, come fondamentale complemento alle misure di prevenzione della malattia, sono state emanate nel tempo diverse norme disciplinanti le misure minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli del Veneto: per la filiera avicola industriale, tali misure sono contemplate nel D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005 e (per i tacchini accasati a sesso misto) nel D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009. Con D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006, inoltre, sono state previste per il territorio regionale delle misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria per gli allevamenti di volatili di tipo amatoriale e allevamenti di razze rare e razze pure di pollame.

Negli ultimi anni, a seguito delle più recenti acquisizioni epidemiologiche e dello studio dell'evoluzione delle varie epidemie di influenza aviaria, è emersa l'importanza del ruolo rivestito dalla filiera avicola rurale nella diffusione dei virus influenzali: si è pertanto ritenuto necessario, nel tempo, intensificare le misure di prevenzione e controllo rivolte a questo tipo di aziende.

Nel 2010, pertanto, il Ministero della Salute ha emanato uno specifico provvedimento sulle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria nel settore avicolo rurale (D.M. del 25 giugno 2010).

In Veneto, considerata la particolare situazione di territorio a rischio per influenza aviaria e a seguito delle positività per tale malattia che, negli anni più recenti, hanno colpito allevamenti avicoli appartenenti alla filiera rurale che avevano partecipato a fiere, mostre e mercati (situazioni che prevedono la concentrazione di animali provenienti da diverse origini, pertanto ad alto rischio epidemiologico), sono state emanate delle disposizioni sanitarie integrative inerenti lo svolgimento delle succitate manifestazioni con volatili (da ultimo, con D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011).

Un altro fattore oggettivo di rischio di diffusione dell'infezione tra allevamenti avicoli è la loro vicinanza. Questo fattore negativo può essere normalizzato unicamente attraverso disposizioni che regolino la costruzione di nuovi allevamenti, mentre gli altri fattori di rischio, così detti "gestionali" (mezzi di trasporto, collegamenti funzionali etc.) si possono controllare con la rigorosa applicazione di norme di biosicurezza in allevamento. A tal fine, con L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e relativi Atti di indirizzo (D.G.R. n. 3178 dell'8/10/2004 e D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012), sono state definite, per i nuovi insediamenti zootecnici, le distanze minime dagli allevamenti zootecnici preesistenti.

Tale Legge ha affidato alla Direzione per la Prevenzione - Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzione Zootecnica (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) regionale l'incarico di definire parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Infine, nell'ottica di mantenere un costante ed elevato livello di monitoraggio della malattia sul territorio regionale, mirato al rapido rilevamento di circolazione virale all'interno del compartimento avicolo, si reputa necessario continuare ad applicare negli allevamenti avicoli ritenuti maggiormente a rischio per IA un monitoraggio più intensivo rispetto a quanto disposto dal Piano Nazionale di Monitoraggio per influenza aviaria. L'ultimo piano di monitoraggio per influenza aviaria sul territorio regionale è stato formalizzato con la già citata D.G.R. 1458/2011.

Considerato quanto finora esposto e al fine di rendere più trasparenti agli operatori delle filiera avicola le procedure adottate per minimizzare l'impatto dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria, con il presente provvedimento si intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, sia industriali che appartenenti alla filiera rurale.

Ai fini di quanto sopra, si reputa pertanto necessario approvare il "Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria", riportato nell'**Allegato A**, con **Allegato A1** ("Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"), nonché le "Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" di cui all'**Allegato B**, con **Allegato B1** ("Aree omogenee di accasamento del Veneto") e **Allegato B2** ("Check list di verifica delle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;  
VISTO il D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005;  
VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;  
VISTO il D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006;  
VISTO il D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009;  
VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;  
VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;  
VISTA la D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011;  
VISTO il D.M. 13 novembre 2013;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'**Allegato A** "Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria", l'**Allegato A1** ("Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"), l'**Allegato B** ("Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli", l'**Allegato B1** "Aree omogenee di accasamento del Veneto") e l'**Allegato B2** ("Check list di verifica delle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di abrogare la D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto all'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
F.to Avv. Mario Caramel







## PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER INFLUENZA AVIARIA

## A) ALLEVAMENTI AVICOLI INDUSTRIALI

Ad integrazione dei controlli previsti dal Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria, emanato all'inizio di ogni anno dal Ministero della Salute, dovranno essere effettuati i seguenti controlli:

1. Negli allevamenti di tacchini da carne situati **nelle “ex aree di vaccinazione e di monitoraggio intensivo”** per Influenza Aviaria (IA) della Regione del Veneto: nei 10 giorni precedenti il primo carico per il macello, vanno effettuati controlli sierologici e virologici con una numerosità di 5 campioni per capannone (con un minimo di 10 campioni nel caso ci sia un solo capannone fino a un massimo di 20 per allevamento). Si riporta di seguito l'elenco dei Comuni ricadenti nelle aree in oggetto.

*Comuni ricadenti nelle ex aree di vaccinazione e di monitoraggio intensivo per influenza aviaria:*

## PROVINCIA DI VERONA:

Albaredo d'Adige  
Angiari  
Arcole  
Belfiore  
Bevilacqua  
Bonavigo  
Boschi Sant'Anna  
Bovolone  
Buttapietra  
Caldiero (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Casaleone  
Castel d'Azzano  
Castelnuovo del Garda (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Cerea  
Cologna Veneta  
Colognola ai Colli (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Concamarise  
Erbè  
Gazzo Veronese  
Isola della Scala  
Isola Rizza  
Lavagno (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Minerbe  
Monteforte d'Alpone (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Mozzecane  
Nogara  
Nogarole Rocca  
Oppeano  
Palù  
Peschiera del Garda (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Povegliano Veronese  
Pressana  
Ronco all'Adige  
Roverchiara  
Roveredo di Guà



San Bonifacio (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
San Giovanni Lupatoto (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
San Martino Buon Albergo (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
San Pietro di Morubio  
Salizzole  
Sanguinetto  
Soave (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Sommacampagna  
Sona (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Sorgà  
Trevenzuolo  
Valeggio sul Mincio  
Verona (area territoriale a sud dell'autostrada A4)  
Veronella  
Vigasio  
Villafranca di Verona  
Zevio  
Zimella

PROVINCIA DI VICENZA:

Agugliaro  
Albettona  
Alonte  
Asigliano Veneto  
Barbarano Vicentino  
Campiglia dei Berici  
Castegnero  
Lonigo  
Montegalda  
Montegaldella  
Mossano  
Nanto  
Noventa Vicentina  
Orgiano  
Poiana Maggiore  
San Germano dei Berici  
Sossano  
Villaga

PROVINCIA DI PADOVA:

Carceri  
Casale di Scodosia  
Este  
Lozzo Atestino  
Megliadino San Fidenzio  
Megliadino San Vitale  
Montagnana  
Ospedaletto Euganeo  
Ponso  
Santa Margherita d'Adige  
Saletto  
Urbana





2. Allevamenti di tacchini da carne accasati a sessi misti: trascorsi 20 giorni dall'inizio del carico delle femmine, prelievo di 10 campioni di sangue e di 10 tamponi tracheali su altrettanti animali. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, dovranno essere effettuati 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali.

### B) ALLEVAMENTI AVICOLI RURALI E "FREE-RANGE"

I Servizi Veterinari delle Az.ULSS dovranno effettuare un monitoraggio per IA in un campione di allevamenti rurali e "free-range" situati nelle "Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto", riportate nella mappa di cui all'Allegato A1 al presente provvedimento.

I suddetti allevamenti dovranno essere sottoposti, con cadenza semestrale (primavera e autunno), ai seguenti campionamenti:

#### PRELIEVI SU ANATIDI:

- 20 tamponi cloacali
- 1 pool di feci fresche

Se nell'allevamento ci sono meno di 20 anatidi, testare tutti quelli presenti.

#### PRELIEVI SU POLLAME:

- 10 - 20 prelievi di sangue
- 10 tamponi tracheali

Se nell'allevamento ci sono meno di 20 soggetti, testare tutti quelli presenti.

Se un allevamento detiene più specie (polli, faraone, tacchini...), il prelievo dovrà essere fatto su soggetti appartenenti a tutte le specie presenti fino ad un massimo di 20 prelievi (es. se in azienda ci sono 20 polli, 7 faraone, 5 tacchini: effettuare prelievi da 10 polli più 5 faraone più 5 tacchini).

### C) SVEZZATORI E COMMERCianti

Gli svezinatori e i commercianti avicoli sono soggetti ai controlli previsti dal D.M. 25 giugno 2010, relativo alla filiera avicola rurale.





## AREE A RISCHIO PER INFLUENZA AVIARIA DELLA REGIONE DEL VENETO

## Elenco Comuni:

codice ISTAT	Comune	Prov
023001	Affi	VR
023002	Albaredo d'Adige	VR
023003	Angiari	VR
023004	Arcole	VR
023006	Bardolino	VR
023007	Belfiore	VR
023008	Bevilacqua	VR
023009	Bonavigo	VR
023010	Boschi Sant'Anna	VR
023012	Bovolone	VR
023013	Brentino Belluno	VR
023014	Brenzzone sul Garda	VR
023015	Bussolengo	VR
023016	Buttapietra	VR
023017	Caldiero	VR
023018	Caprino Veronese	VR
023019	Casaleone	VR
023020	Castagnaro	VR
023021	Castel d'Azzano	VR
023022	Castelnuovo del Garda	VR
023023	Cavaion Veronese	VR
023025	Cerea	VR
023027	Cologna Veneta	VR
023028	Colognola ai Colli	VR
023029	Concamarise	VR
023030	Costermano	VR
023032	Erbe'	VR
023034	Ferrara di Monte Baldo	VR
023036	Garda	VR
023037	Gazzo Veronese	VR
023040	Isola della Scala	VR
023041	Isola Rizza	VR
023042	Lavagno	VR
023043	Lazise	VR
023044	Legnago	VR
023045	Malcesine	VR
023048	Minerbe	VR
023050	Monteforte d'Alpone	VR



023051	Mozzecane	VR
023053	Nogara	VR
023054	Nogarole Rocca	VR
023055	Oppeano	VR
023056	Palù	VR
023057	Pastrengo	VR
023059	Peschiera del Garda	VR
023060	Povegliano Veronese	VR
023061	Pressana	VR
023062	Rivoli Veronese	VR
023064	Ronco all'Adige	VR
023065	Roverchiara	VR
023066	Roveredo di Guà	VR
023068	Salizzole	VR
023069	San Bonifacio	VR
023071	San Giovanni Lupatoto	VR
023072	Sanguinetto	VR
023073	San Martino Buon Albergo	VR
023075	San Pietro di Morubio	VR
023079	San Zeno di Montagna	VR
023081	Soave	VR
023082	Sommacampagna	VR
023083	Sona	VR
023084	Sorgà	VR
023085	Terrazzo	VR
023086	Torri del Benaco	VR
023088	Trevenueolo	VR
023089	Valeggio sul Mincio	VR
023091	Verona	VR
023092	Veronella	VR
023094	Vigasio	VR
023095	Villa Bartolomea	VR
023096	Villafranca di Verona	VR
023097	Zevio	VR
023098	Zimella	VR
024001	Agugliaro	VI
024002	Albettono	VI
024003	Alonte	VI
024004	Altavilla Vicentina	VI
024006	Arcugnano	VI
024010	Asigliano Veneto	VI
024011	Barbarano Vicentino	VI
024015	Brendola	VI
024022	Campiglia dei Berici	VI
024027	Castegnero	VI



024043	Gambellara	VI
024045	Grancona	VI
024046	Grisignano di Zocco	VI
024047	Grumolo delle Abbadesse	VI
024051	Longare	VI
024052	Lonigo	VI
024060	Montebello Vicentino	VI
024061	Montecchio Maggiore	VI
024064	Montegalda	VI
024065	Montegaldella	VI
024069	Mossano	VI
024071	Nanto	VI
024074	Noventa Vicentina	VI
024075	Orgiano	VI
024079	Pojana Maggiore	VI
024092	San Germano dei Berici	VI
024098	Sarego	VI
024102	Sossano	VI
024108	Torri di Quartesolo	VI
024116	Vicenza	VI
024117	Villaga	VI
024121	Zovencedo	VI
026015	Cessalto	TV
026044	Monastier di Treviso	TV
026069	Roncade	TV
027001	Annone Veneto	VE
027002	Campagna Lupia	VE
027003	Campolongo Maggiore	VE
027004	Camponogara	VE
027005	Caorle	VE
027006	Cavarzere	VE
027007	Ceggia	VE
027008	Chioggia	VE
027010	Cona	VE
027011	Concordia Sagittaria	VE
027012	Dolo	VE
027013	Eraclea	VE
027014	Fiesso d'Artico	VE
027015	Fossalta di Piave	VE
027016	Fossalta di Portogruaro	VE
027017	Fossò	VE
027019	Jesolo	VE
027020	Marcon	VE
027022	Meolo	VE
027023	Mira	VE



027024	Mirano	VE
027025	Musile di Piave	VE
027027	Noventa di Piave	VE
027028	Pianiga	VE
027029	Portogruaro	VE
027031	Quarto d'Altino	VE
027033	San Donà di Piave	VE
027034	San Michele al Tagliamento	VE
027036	San Stino di Livenza	VE
027039	Stra	VE
027041	Torre di Mosto	VE
027042	Venezia	VE
027043	Vigonovo	VE
027044	Cavallino-Treporti	VE
028001	Abano Terme	PD
028003	Albignasego	PD
028005	Arquà Petrarca	PD
028007	Arzergrande	PD
028009	Baone	PD
028010	Barbona	PD
028011	Battaglia Terme	PD
028022	Carceri	PD
028027	Casale di Scodosia	PD
028029	Castelbaldo	PD
028030	Cervarese Santa Croce	PD
028031	Cinto Euganeo	PD
028033	Codevigo	PD
028035	Correzzola	PD
028037	Este	PD
028040	Galzignano Terme	PD
028043	Granze	PD
028047	Lozzo Atestino	PD
028048	Maserà di Padova	PD
028049	Masi	PD
028051	Megliadino San Fidenzio	PD
028052	Megliadino San Vitale	PD
028053	Merlara	PD
028054	Mestrino	PD
028055	Monselice	PD
028056	Montagnana	PD
028057	Montegrotto Terme	PD
028058	Noventa Padovana	PD
028059	Ospedaletto Euganeo	PD
028060	Padova	PD
028061	Pernumia	PD



028062	Piacenza d'Adige	PD
028065	Piove di Sacco	PD
028067	Ponso	PD
028068	Pontelongo	PD
028069	Ponte San Nicolò	PD
028071	Rovolon	PD
028072	Rubano	PD
028073	Saccolongo	PD
028074	Saletto	PD
028081	Santa Margherita d'Adige	PD
028083	Sant'Elena	PD
028084	Sant'Urbano	PD
028086	Selvazzano Dentro	PD
028087	Solesino	PD
028088	Stanghella	PD
028089	Teolo	PD
028092	Torreglia	PD
028095	Urbana	PD
028096	Veggiano	PD
028097	Vescovana	PD
028098	Vighizzolo d'Este	PD
028102	Villa Estense	PD
028103	Villafranca Padovana	PD
028105	Vo'	PD
028106	Due Carrare	PD
029001	Adria	RO
029002	Ariano nel Polesine	RO
029003	Arquà Polesine	RO
029004	Badia Polesine	RO
029005	Bagnolo di Po	RO
029006	Bergantino	RO
029007	Bosaro	RO
029008	Calto	RO
029009	Canaro	RO
029010	Canda	RO
029011	Castelguglielmo	RO
029012	Castelmassa	RO
029013	Castelnovo Bariano	RO
029014	Ceneselli	RO
029017	Corbola	RO
029018	Costa di Rovigo	RO
029019	Crespino	RO
029021	Ficarolo	RO
029022	Fiesso Umbertiano	RO
029023	Frassinelle Polesine	RO




029024	Fratta Polesine	RO
029025	Gaiba	RO
029026	Gavello	RO
029027	Giacciano con Baruchella	RO
029028	Guarda Veneta	RO
029029	Lendinara	RO
029030	Loreo	RO
029031	Lusia	RO
029032	Melara	RO
029033	Occhiobello	RO
029034	Papozze	RO
029036	Pincara	RO
029037	Polesella	RO
029038	Pontecchio Polesine	RO
029039	Porto Tolle	RO
029040	Rosolina	RO
029041	Rovigo	RO
029042	Salara	RO
029043	San Bellino	RO
029045	Stienta	RO
029046	Taglio di Po	RO
029047	Trecenta	RO
029049	Villamarzana	RO
029050	Villanova del Ghebbo	RO
029051	Villanova Marchesana	RO
029052	Porto Viro	RO





**Mappa delle Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto**







## MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

### A. ALLEVAMENTI “INDUSTRIALI”

#### A.1 Misure di biosicurezza

Gli allevamenti avicoli “industriali” (ovvero, in cui viene allevato un numero di capi superiore a 250) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dall’O.M. 26/08/2005 (“Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile”) e s.m.i.

Poiché nel territorio regionale si sono avuti in passato gravi episodi di influenza aviaria, al fine di minimizzare l’impatto dell’insorgenza di un nuovo focolaio, in aggiunta a quanto sopra si ritiene necessario definire aree omogenee di accasamento dei volatili più a rischio per tale malattia, regolamentare l’accasamento a sessi misti negli allevamenti di tacchini, nonché prevedere le azioni di verifica delle misure di biosicurezza negli allevamenti industriali.

#### A.2 Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell’influenza aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio. A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO, nelle quali l’accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all’epoca della macellazione. Le aree di accasamento si distinguono in:

- **Aree omogenee di accasamento a sessi separati**, in cui è autorizzato l’accasamento, in uno stesso allevamento, di tacchini da carne dello stesso sesso (solo maschi o solo femmine).
- **Aree omogenee di accasamento a sessi misti**, in cui è autorizzato l’accasamento, in uno stesso allevamento, sia di tacchini da carne maschi che di tacchini da carne femmine, alle condizioni stabilite dal successivo paragrafo A.3;
- **Aree omogenee di accasamento dinamiche a sessi misti**, che possono essere attivate, come misura supplementare di prevenzione della diffusione delle malattie infettive, al fine di garantire un sufficiente vuoto biologico in zone rilevanti dal punto di vista epidemiologico.


L’elenco di tutte le aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell’**Allegato B1** al presente provvedimento; inoltre, è presente sul sito della Rete di Epidemiologia e Sorveglianza della Regione del Veneto, ReSolVe, al link: <http://www.resolveveneto.it/2016/02/aree-omogenee/>.

L’apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell’IZS delle Venezie, a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle Filiere avicole interessate: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

#### A.3 Accasamento a sessi misti in allevamenti di tacchini da carne

Nelle aree omogenee di accasamento a sessi misti è possibile accasare, nello stesso allevamento di tacchini da carne, sia maschi che femmine, alle seguenti condizioni:

1. nell’area da accasare non deve essere atto un piano di vaccinazione nei confronti dell’influenza aviaria e la situazione epidemiologica deve essere favorevole;



2. i Servizi Veterinari dovranno verificare preventivamente, negli allevamenti, la sussistenza dei requisiti di biosicurezza previsti dalla normativa vigente;
3. per l'invio agli impianti di macellazione, le operazioni di carico di tacchini femmine all'interno delle aree omogenee dovranno essere effettuate con automezzi dedicati, che fino alla conclusione dell'attività suddetta potranno essere utilizzati esclusivamente all'interno dell'area. In deroga, potranno essere effettuati carichi con gli stessi automezzi, a condizione che all'interno dell'area il carico sia effettuato in un allevamento a fine ciclo di tacchini e fuori della stessa si effettuino esclusivamente carichi a fine ciclo di broiler. Le Ditte dovranno presentare al Servizio Veterinario competente per l'allevamento un programma formalizzato per quanto attiene l'utilizzo degli automezzi per il carico degli animali;
4. il titolare dell'azienda e il proprietario degli animali dovranno garantire una corretta gestione delle squadre di carico degli animali: tale personale dovrà essere identificato e annotato sui registri aziendali e per tutto il periodo di carico non potrà effettuare attività in allevamenti fuori dall'area medesima. Il titolare dell'azienda dovrà attestare, sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione scritta, il rispetto della procedura sopra riportata.
5. Per quanto riguarda i **controlli sugli animali**, i Servizi veterinari delle Az.ULSS, trascorsi 20 giorni dall'inizio del carico delle femmine, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali. Inoltre, nelle 72 ore precedenti il primo carico dei maschi, dovranno effettuare 10 prelievi di sangue e 10 tamponi tracheali su altrettanti animali;
6. per quanto riguarda il carico delle femmine all'interno di un singolo allevamento, questo dovrà essere completato nell'arco massimo di una settimana lavorativa;
7. i maschi dovranno essere avviati al macello entro 10 giorni dall'inizio del carico per i maschi, all'interno di un singolo allevamento;
8. sia per i maschi sia per le femmine, all'interno dell'area omogenea, le operazioni di carico in tutti gli allevamenti dovranno essere completate in un tempo massimo di 20 giorni.

#### A.4 Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario della Az.ULSS, nell'ambito della propria attività di controllo, è incaricato della verifica presso gli allevamenti avicoli del proprio territorio delle misure di biosicurezza previste dall'O.M. 26/08/2005 e s.m.i., con la seguente cadenza temporale:

- per le specie a rischio (tacchini da carne e tacchini riproduttori, ovaiole): il primo anno, 1 controllo con allevamento pieno; il secondo anno, 1 controllo con allevamento vuoto (per verificare anche la parte strutturale che non si vedrebbe con gli animali presenti); quindi, ogni 2 anni, 2 controlli;
- per le altre specie avicole: un controllo ogni due anni con gli animali presenti e un controllo ogni 2 anni senza animali (quindi: ogni 4 anni, 2 controlli).

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi della apposita check-list di cui all'**Allegato B2**.

## B. ALLEVAMENTI DELLA FILIERA RURALE/SVEZZATORI

### B.1 Misure di biosicurezza

Gli allevamenti appartenenti al settore avicolo rurale (ovvero, ai sensi del D.M. 13/11/2013, quelli in cui viene allevato un numero di capi non superiore a 250 e destinati esclusivamente all'autoconsumo) devono rispettare le misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010 ("Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale").



## B.2 Misure di prevenzione dell'influenza aviaria negli ALLEVAMENTI DI TIPO AMATORIALE (VOLATILI ORNAMENTALI)

### B.2.1 – Definizioni e anagrafe

1. Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 13 novembre 2013 relativo all'anagrafe avicola, ai fini del controllo dei virus influenzali aviari negli allevamenti di tipo amatoriale e di volatili ornamentali sul territorio regionale, vengono fornite le seguenti definizioni:

- a) **allevamenti di tipo amatoriale:** luogo privato in cui vengono allevate specie avicole di cui alle successive lettere c) e d);
- b) **pollame:** tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;
- c) **razze rare e razze pure di pollame:** pollame, di cui all'elenco delle razze a rischio di estinzione previste dal Piano Sviluppo Rurale, allevato per la selezione e il mantenimento del patrimonio genetico di razze pure destinate principalmente a esposizioni, scambi con altri allevatori appartenenti allo stesso circuito e per autoconsumo;
- d) **altro volatile in cattività:** qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui alla lettera b) e c), compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita.

2. Le strutture che detengono volatili per i quali non è prevista la registrazione in Banca Dati Avicola nazionale ai sensi del D.M. 13/11/13, devono essere censite e registrate (in registri locali, cartacei o informatizzati) da parte delle Az.ULSS.

Nell'espletamento di tale attività i Servizi Veterinari saranno coadiuvati dalle associazioni ornitologiche riconosciute ai sensi della L.R. 6 aprile 2001 n.7.

3. Le strutture che detengono volatili di cui al paragrafo 1., lettere c) e d), dovranno detenere un apposito registro (cartaceo o informatizzato) sul quale annotare le movimentazioni degli animali. Detto registro può essere sostituito dalla copia della dichiarazione di provenienza degli animali (Mod. IV rosa, oppure ogni altro documento idoneo ad identificare le partite e i volatili).


### B.2.2 – Tracciabilità

La rintracciabilità dei volatili movimentati nell'ambito della filiera avicola amatoriale deve essere garantita con la rigorosa applicazione delle seguenti disposizioni:

1. I volatili di cui al precedente paragrafo B.2.1, lettera c), e destinati a mostre fiere e esposizioni in genere, devono essere identificati singolarmente tramite l'apposizione di anelli con codice alfa-numeric, inamovibili o idoneo sistema di identificazione;
2. Il numero di riconoscimento individuale di cui al punto precedente deve essere riportato sul Mod. IV (o su altro tipo di documentazione cartacea di accompagnamento degli animali) in ogni loro movimentazione. Per i volatili di cui al precedente paragrafo B.2.1, lettera d), il Mod. IV (o altro tipo di documentazione cartacea di accompagnamento degli animali) è obbligatorio per gli animali in entrata e in uscita da mostre fiere e esposizioni in genere;
3. La rintracciabilità dei volatili di cui al presente paragrafo deve essere garantita a cura del detentore o proprietario degli animali per almeno 12 mesi dalla data della cessione dei volatili.

### B.2.3 - Accreditemento delle aziende ai fini della partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni

1. Gli allevatori e gli operatori della filiera avicola amatoriale, che detengono volatili di cui al paragrafo B.2.1, lettere c) e d), devono garantire l'attuazione di Buone Pratiche di Allevamento;



2. Nelle aziende di cui al paragrafo B.2.1, lettera d), che detengono più di 250 volatili e in tutte le aziende di cui al paragrafo B.2.1, lettera c), i Servizi Veterinari competenti per territorio dovranno effettuare, con cadenza triennale e nell'ambito dell'attività di controllo, un sopralluogo per verificare l'idoneità delle strutture;

3. In particolari situazioni di rischio epidemiologico, che verranno definite caso per caso dal Servizio Veterinario regionale in accordo con l'IZS delle Venezie, nelle aziende che detengono più di 250 volatili di cui al paragrafo B.2.1, lettera d), e in tutte le aziende di cui al paragrafo B.2.1, lettera c), dovranno essere effettuati controlli sierologici e/o virologici.

Nel caso in cui nei suddetti allevamenti sia presente anche pollame, questo dovrà essere sottoposto ai controlli previsti dal D.M. 25/06/2010 sulla filiera avicola rurale.

4. Il Servizio Veterinario dovrà inoltre attuare il controllo documentale per la tracciabilità.

#### **B.2.4 - Mostre, fiere ed esposizioni**

Ai fini della partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni, le aziende che operano nel settore devono garantire tutte le misure di seguito elencate:

1. siano rispettate le norme sulla tracciabilità come previsto dal paragrafo B.2.2;
2. siano accreditate come previsto dal paragrafo B.2.3;
3. garantiscano l'attuazione di corrette norme di igiene e disinfezione delle attrezzature utilizzate per il trasporto dei volatili;
4. l'organizzazione dovrà inoltre garantire la pulizia e la disinfezione delle aree e delle attrezzature come da protocollo di seguito riportato:

##### Protocollo di pulizia e disinfezione:

Nelle zone di mercato dovranno essere previste le seguenti disposizioni:

- applicazione di un foglio di nylon sotto le gabbie o di contenitori per evitare il contatto diretto con il terreno. Tale foglio dovrà essere rimosso e smaltito a cura del commerciante;
- pulizia dell'area e raccolta di eventuali residui di deiezioni e piume;
- disinfezione dell'area occupata: nel caso di zone di mercato dove non è previsto un servizio di pulizia e disinfezione, sarà cura del commerciante provvedere a tali operazioni con idonei disinfettanti, anche con pompa a mano.

#### **B.3 Disposizioni per lo svolgimento di FIERE, MOSTRE E MERCATI CON AVICOLI sul territorio della Regione del Veneto**

Ai fini dello svolgimento di fiere, mostre e mercati con esposizione e/o vendita di pollame, si applica quanto previsto dal D.M. 25/06/10.

Nel caso di esposizione e/o vendita in fiere, mostre e mercati della Regione del Veneto di volatili "ornamentali" e da affezione (da gabbia e da voliera), va applicato quanto previsto dal precedente paragrafo B.2.

Ad integrazione di quanto sopra, nei casi di particolari situazioni di rischio epidemiologico, che potranno di volta in volta essere definite dal Ministero della Salute e/o dal Servizio Veterinario Regionale, in Regione del Veneto dovranno essere applicate anche le seguenti misure restrittive:

- a) Nelle "Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto", riportate nella mappa di cui all'Allegato B2 al presente provvedimento, i Servizi Veterinari delle Az. ULSS potranno autorizzare lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con l'esposizione di avicoli, **ad eccezione di esemplari di anatidi e/o quaglie**.



- b) In deroga al punto precedente, potranno essere presenti anche esemplari di anatidi e/o quaglie nei **mercati** nei quali sia presente un solo operatore con vendita di avicoli, a condizione che sia titolare di posto fisso e che siano rispettate le condizioni di biosicurezza cui al D.M. 25/06/10.

#### B.4 Verifica delle misure di biosicurezza

Il Servizio veterinario dell'Az.ULSS, nell'ambito dell'attività di controllo, è incaricato della verifica delle misure di biosicurezza previste dal D.M. 25/06/2010, con frequenza almeno:

- semestrale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'accreditamento al commercio extraregionale;
- annuale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla commercializzazione a fiere, mostre e mercati;
- biennale: per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per l'autorizzazione alla commercializzazione in allevamento.

Di ogni controllo dovrà essere lasciata evidenza documentale, avvalendosi della apposita check-list di cui all' **Allegato B2**.

### C. VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE E SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI: LINEE GUIDA APPLICATIVE

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3178 dell'8 ottobre 2004 sono stati formalizzati sul territorio della Regione del Veneto gli Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

Gli Atti di indirizzo relativi al punto 5 della lettera d) del succitato art. 50 sono stati, in seguito, modificati da D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012: tale Delibera ha lasciato comunque invariati gli Atti di indirizzo relativi al punto 4 della lettera d) dell'art. 50, ovvero quelli di competenza esclusivamente veterinaria.

I citati Atti di indirizzo ai sensi del punto 4 della lettera d) dell'art. 50 della L.R. 11/2004, al capitolo "Parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti", affida alla Direzione per la Prevenzione, Servizio sanità animale, igiene allevamenti e produzione zootecnica (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) l'incarico di definire i parametri sanitari e di compatibilità ambientale per la realizzazione di nuovi insediamenti agricolo-produttivi o l'ampliamento degli esistenti.

Con il presente paragrafo, pertanto, si ritiene necessario stabilire una procedura per la richiesta delle **valutazioni di compatibilità ambientale e sanitaria** al Servizio Veterinario regionale, anche in considerazione delle nuove definizioni da applicare al settore avicolo e suinicolo (contenute, rispettivamente, nel D.M. 13/11/2013 e D.Lvo n. 200 del 26/10/2010), per quanto concerne **i nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime**.

Le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli ampliamenti di attività preesistenti, invece, non saranno sottoposte alla procedura di valutazione di cui al presente paragrafo da parte dal Servizio Veterinario regionale.

#### C.1 Procedura per le richieste di valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria per nuovi allevamenti avicoli e suinicoli e per i cambi di specie avicola allevata, in deroga alle distanze minime:

In deroga alle distanze minime tra allevamenti avicoli e suinicoli di cui alla Tabella 1 dei succitati Atti di indirizzo della L.R. 11/04, sotto riportata, può essere consentita la realizzazione di nuovi allevamenti avicoli e suinicoli applicando un metodo matematico, che consente la definizione di parametri per la valutazione di compatibilità sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.



Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti	Distanza minima da altri allevamenti in zone montane
<b>Allevamenti avicoli di riproduttori ed incubatoi</b>	Metri 1.500 da allevamenti avicoli intensivi	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi
<b>Allevamenti avicoli da carne, allevamenti da selvaggina e di galline ovaiole</b>	Metri 500 da allevamenti avicoli intensivi; Metri 1.000 da allevamenti suinicoli intensivi	
<b>Allevamenti suinicoli</b>	Metri 1.000 da allevamenti avicoli intensivi	

Tab. 1 - Distanze minime tra allevamenti.

Il D.Lvo n. 200 del 26/10/2010 sull'anagrafe suina e il D.M. 13/11/2013 sull'anagrafe avicola definiscono "nuovo allevamento" la realizzazione di una nuova attività di allevamento: pertanto comprende sia la costruzione di nuove aziende, sia il cambio di tipologia di specie animale allevata.

La valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria effettuata dal Servizio Veterinario regionale, su parere tecnico dell'IZS delle Venezie, è prevista solamente nel caso in cui non siano rispettate le distanze minime tra allevamenti previste dalla sopra riportata Tabella 1. Tali richieste di valutazione dovranno essere trasmesse secondo la seguente procedura:

- a. Per quanto concerne i **cambi di specie avicola allevata**, alla luce delle evidenze epidemiologiche e valutazioni del rischio relative ai virus influenzali aviari, e nell'ottica di una semplificazione burocratica delle procedure autorizzative per ottenere i cambi di specie in oggetto, sono soggetti a valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria, in base alla procedura sotto dettagliata, solamente le richieste di cambio di allevamento da specie avicole a breve vita a minor rischio (es. polli da carne) a specie avicole a lunga vita a rischio elevato (es. tacchini da carne, ovaiole e riproduttori).
- b. Le richieste dovranno pervenire via PEC, per il tramite del Servizio Veterinario della Azienda ULSS territorialmente competente, all'indirizzo della Regione del Veneto: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it).  
Nel caso in cui si tratti di un Comune che ha già implementato la procedura "SUAP" (Sportello Unico Attività Produttive), il richiedente dovrà far pervenire l'istanza al Servizio Veterinario della Az.ULSS territoriale con le modalità e attraverso i moduli previsti dallo Sportello.
- c. Le suddette istanze dovranno obbligatoriamente essere corredate dalla seguente documentazione ed informazioni minime:
  - Planimetria 1:100 relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli. Tale planimetria non è necessaria nel caso di richieste di parere in merito a cambi di specie avicola allevata, qualora questi comportino modifiche non rilevanti alla struttura dell'impianto produttivo (es. aumento dei capannoni).
  - Indicazione della specie avicola e numero di capi previsti per il futuro allevamento.

Ai fini delle richieste di valutazione di cui sopra, si dovrà in ogni caso, tener presente che non è consentita la attivazione di nuovi allevamenti di tacchini (né la costruzione *ex novo*, né il cambio di specie da altre specie animali allevate a tacchini) nelle aree ad elevata densità di allevamenti avicoli dove è attuata la dismissione degli allevamenti di tacchini nell'ambito della realizzazione dei piani di assetto territoriali intercomunali o comunali eventualmente tramite l'applicazione di misure di credito edilizio (parte della provincia di Verona situata a sud dell'autostrada A4).





## AREE OMOGENEE DI ACCASAMENTO DEL VENETO

AREA	TIPOLOGIA	COD317	COMUNE	Az.ULSS
52	dinamica	082VR553	Sommacampagna	22
52	dinamica	083VR228	Sona	22
52	dinamica	083VR241	Sona	22
52	dinamica	083VR245	Sona	22
53	dinamica	091VR076	Verona	20
53	dinamica	091VR199	Verona	20
54	dinamica	024VR003	Cazzano di Tramigna	20
54	dinamica	024VR004	Cazzano di Tramigna	20
54	dinamica	039VR009	Illasi	20
55	dinamica	028VR011	Colognola ai Colli	20
56	dinamica	091VR082	Verona	20
56	dinamica	091VR113	Verona	20
57	dinamica	073VR007	San Martino Buon Albergo	20
57	dinamica	091VR108	Verona	20
58	dinamica	073VR008	San Martino Buon Albergo	20
58	dinamica	073VR022	San Martino Buon Albergo	20
59	dinamica	047VR002	Mezzane di Sotto	20
59	dinamica	047VR003	Mezzane di Sotto	20
59	dinamica	047VR005	Mezzane di Sotto	20
60	dinamica	047VR013	Mezzane di Sotto	20
60	dinamica	047VR114	Mezzane di Sotto	20
62	dinamica	093VR022	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR033	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR034	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR063	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR069	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR325	Vestenanova	20
62	dinamica	093VR341	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR030	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR035	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR036	Vestenanova	20
62B	dinamica	093VR090	Vestenanova	20
63	dinamica	001VR079	Affi	22
63	dinamica	023VR302	Cavaion Veronese	22
63	dinamica	062VR305	Rivoli Veronese	22
65	dinamica	015VR502	Bussolengo	22
65	dinamica	015VR504	Bussolengo	22
65	dinamica	091VR039	Verona	20
66	dinamica	022VR004	Castelnuovo del Garda	22
66	dinamica	043VR096	Lazise	22
67	dinamica	038VR074	Grezzana	20
67	dinamica	038VR294	Grezzana	20
67	dinamica	038VR335	Grezzana	20




68	dinamica	038VR330	Grezzana	20
68	dinamica	038VR349	Grezzana	20
69	dinamica	038VR029	Grezzana	20
69	dinamica	038VR089	Grezzana	20
69	dinamica	038VR319	Grezzana	20
69	dinamica	038VR324	Grezzana	20
69	dinamica	038VR333	Grezzana	20
69	dinamica	038VR342	Grezzana	20
69	dinamica	038VR344	Grezzana	20
69	dinamica	038VR302	Grezzana	20
70	dinamica	039VR002	Illasi	20
70	dinamica	039VR007	Illasi	20
70	dinamica	039VR008	Illasi	20
70	dinamica	039VR014	Illasi	20
70	dinamica	087VR002	Tregnago	20
70	dinamica	087VR014	Tregnago	20
70	dinamica	087VR074		20
71	dinamica	028VR010	Colognola ai Colli	20
71	dinamica	039VR003	Illasi	20
71	dinamica	039VR005	Illasi	20
71	dinamica	039VR006	Illasi	20
71	dinamica	039VR010	Illasi	20
71	dinamica	039VR021	Illasi	20
71	dinamica	042VR002	Lavagno	20
71	dinamica	039VR013	Illasi	20
72	dinamica	058VR121	Pescantina	22
72	dinamica	058VR125	Pescantina	22
72	dinamica	058VR124	Pescantina	22
72	dinamica	058VR035	Pescantina	22
73	dinamica	067VR311	Roverè Veronese	20
73	dinamica	067VR315	Roverè Veronese	20
74	dinamica	074VR017	San Mauro di Saline	20
74	dinamica	074VR023	San Mauro di Saline	20
74	dinamica	074VR024	San Mauro di Saline	20
74	dinamica	074VR038	San Mauro di Saline	20
75	dinamica	005VR189	Badia Calavena	20
75	dinamica	074VR025	San Mauro di Saline	20
76	dinamica	091VR054	Verona	20
77	dinamica	091VR134	Verona	20
77	dinamica	091VR252	Verona	20
77	dinamica	091VR256	Verona	20
77	dinamica	091VR317	Verona	20
77	dinamica	091VR136		
77	dinamica	091VR038	Verona	20
78	dinamica	091VR470	Verona	20
79	dinamica	093VR009	Vestenanova	20
79	dinamica	093VR014	Vestenanova	20



79	dinamica	093VR028	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR012	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR017	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR023	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR026	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR083	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR115	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR344	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR037	Vestenanova	20
80	dinamica	093VR024	Vestenanova	20
82	dinamica	047PD031	Lozzo Atestino	17
82	dinamica	047PD034	Lozzo Atestino	17
82	dinamica	059PD021	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD022	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD028	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD036	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD040	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	059PD043	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	074VI601	Noventa Vicentina	6
82	dinamica	074VI602	Noventa Vicentina	6
82	dinamica	059PD042	Ospedaletto Euganeo	17
82	dinamica	037PD007	Este	17
83	dinamica	037PD026	Este	17
83	dinamica	059PD008	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD011	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD029	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD039	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD046	Ospedaletto Euganeo	17
83	dinamica	059PD073	Ospedaletto Euganeo	17
84	dinamica	037PD008	Este	17
84	dinamica	037PD012	Este	17
84	dinamica	037PD028	Este	17
84	dinamica	037PD034	Este	17
84	dinamica	037PD046	Este	17
84	dinamica	037PD047	Este	17
84	dinamica	037PD050	Este	17
84	dinamica	037PD035	Este	17
84	dinamica	037PD048	Este	17
85	dinamica	037PD019	Este	17
85	dinamica	037PD041	Este	17
85	dinamica	037PD106	Este	17
85	dinamica	055PD097	Monselice	17
85	dinamica	055PD120	Monselice	17
85	dinamica	055PD128	Monselice	17
85	dinamica	102PD002	Villa Estense	17
85	dinamica	009PD001		
85	dinamica	083PD012	Sant'Elena	17



86	dinamica	022VI606	Campiglia dei Berici	6
86	dinamica	117VI040	Villaga	6
86	dinamica	117VI601	Villaga	6
86	dinamica	117VI603	Villaga	6
86	dinamica	117VI604	Villaga	6
86	dinamica	117VI605	Villaga	6
86	dinamica	117VI606	Villaga	6
86	dinamica	022VI605	Campiglia dei Berici	6
86	dinamica	022VI602	Campiglia dei Berici	6
87	dinamica	051VI603	Longare	6
87	dinamica	064VI602	Montegalda	6
87	dinamica	064VI607	Montegalda	6
87	dinamica	064VI611	Montegalda	6
87	dinamica	064VI613	Montegalda	6
87	dinamica	065VI606	Montegaldella	6
87	dinamica	065VI608	Montegaldella	6
87	dinamica	064VI606	Montegalda	6
88	dinamica	002VI603	Albettone	6
88	dinamica	002VI604	Albettone	6
88	dinamica	071PD114	Rovolon	16
88	dinamica	105PD054	Vo	17
88	dinamica	105PD061	Vo	17
89	dinamica	001VI031	Agugliaro	6
89	dinamica	001VI601	Agugliaro	6
89	dinamica	001VI602	Agugliaro	6
89	dinamica	002VI606	Albettone	6
89	dinamica	047PD030	Lozzo Atestino	17
89	dinamica	105PD055	Vo	17
90	dinamica	027VI603	Castegnero	6
90	dinamica	027VI605	Castegnero	6
90	dinamica	027VI610	Castegnero	6
90	dinamica	027VI615	Castegnero	6
90	dinamica	027VI618	Castegnero	6
90	dinamica	069VI512	Mossano	6
90	dinamica	069VI603	Mossano	6
90	dinamica	069VI604	Mossano	6
90	dinamica	071VI602	Nanto	6
90	dinamica	027VII121	Castegnero	6
7	sessi separati	051VR071	Mozzecane	22
7	sessi separati	054VR020	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR043	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR045	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR500	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR509	Nogarole Rocca	22
7	sessi separati	054VR511	Nogarole Rocca	22
8	sessi separati	091VR061	Verona	20



8	sessi separati	091VR086	Verona	20
8	sessi separati	091VR088	Verona	20
8	sessi separati	091VR174	Verona	20
9	sessi separati	016VR041	Buttapietra	20
9	sessi separati	021VR152	Castel D'Azzano	20
9	sessi separati	021VR156	Castel D'Azzano	20
9	sessi separati	094VR508	Vigasio	22
11	sessi separati	032VR032	Erbè	22
11	sessi separati	088VR026	Trevenueuolo	22
11	sessi separati	088VR506	Trevenueuolo	22
11	sessi separati	088VR507	Trevenueuolo	22
11	sessi separati	088VR508	Trevenueuolo	22
11	sessi separati	088VR509	Trevenueuolo	22
12	sessi separati	016VR090	Buttapietra	20
12	sessi separati	071VR038	San Giovanni Lupatoto	20
12	sessi separati	091VR281	Verona	20
13	sessi separati	040VR504	Isola della Scala	22
13	sessi separati	040VR506	Isola della Scala	22
13	sessi separati	040VR519	Isola della Scala	22
13	sessi separati	055VR096	Oppeano	21
13	sessi separati	055VR104	Oppeano	21
13	sessi separati	071VR030	San Giovanni Lupatoto	20
14	sessi separati	040VR511	Isola della Scala	22
14	sessi separati	040VR520	Isola della Scala	22
14	sessi separati	053VR006	Nogara	21
15	sessi separati	084VR083	Sorgà	21
15	sessi separati	084VR090	Sorgà	21
16	sessi separati	073VR170	San Martino Buon Albergo	20
16	sessi separati	097VR101	Zevio	21
16	sessi separati	097VR116	Zevio	21
16	sessi separati	097VR120	Zevio	21
16	sessi separati	097VR121	Zevio	21
17	sessi separati	097VR108	Zevio	21
17	sessi separati	097VR109	Zevio	21
17	sessi separati	097VR110	Zevio	21
17	sessi separati	097VR112	Zevio	21
17	sessi separati	097VR123	Zevio	21
17	sessi separati	097VR150	Zevio	21
18	sessi separati	064VR094	Ronco all'Adige	21
18	sessi separati	097VR099	Zevio	21
18	sessi separati	097VR105	Zevio	21
18 B	sessi misti	064VR072	Ronco all'Adige	21
18 B	sessi misti	064VR082	Ronco all'Adige	21
18 B	sessi misti	064VR083	Ronco all'Adige	21
19	sessi separati	055VR105	Oppeano	21



ALLEGATO B1 Dgr n. 634 del 11 MAG. 2016 pag. 6/10

19	sessi separati	055VR107	Oppeano	21
19	sessi separati	056VR012	Palù	21
19	sessi separati	056VR013	Palù	21
19	sessi separati	056VR014	Palù	21
19	sessi separati	056VR016	Palù	21
19	sessi separati	056VR018	Palù	21
19	sessi separati	097VR100	Zevio	21
19	sessi separati	097VR118	Zevio	21
20	sessi separati	012VR067	Bovolone	21
20	sessi separati	012VR074	Bovolone	21
20	sessi separati	012VR075	Bovolone	21
20	sessi separati	041VR112	Isola Rizza	21
20	sessi separati	055VR097	Oppeano	21
20	sessi separati	055VR101	Oppeano	21
20	sessi separati	055VR106	Oppeano	21
20	sessi separati	055VR110	Oppeano	21
21	sessi separati	012VR077	Bovolone	21
21	sessi separati	012VR080	Bovolone	21
22	sessi separati	053VR103	Nogara	21
22	sessi separati	053VR133	Nogara	21
22	sessi separati	068VR070	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR080	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR087	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR088	Salizzole	21
22	sessi separati	068VR100	Salizzole	21
23	sessi separati	025VR099	Cerea	21
23	sessi separati	029VR011	Concamarise	21
23	sessi separati	029VR012	Concamarise	21
23	sessi separati	068VR078	Salizzole	21
25	sessi separati	037VR111	Gazzo Veronese	21
25	sessi separati	037VR130	Gazzo Veronese	21
27	sessi separati	064VR004	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR005	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR062	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR115	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR088	Ronco all'Adige	21
27	sessi separati	064VR108	Ronco all'Adige	21
28	sessi separati	041VR076	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR082	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR084	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR088	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR095	Isola Rizza	21
28	sessi separati	041VR097	Isola Rizza	21
31B	sessi separati	069VR003	San Bonifacio	20
31B	sessi separati	069VR008	San Bonifacio	20



31B	sessi separati	069VR101	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR004	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR005	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR007	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR011	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR012	San Bonifacio	20
31	sessi separati	069VR152	San Bonifacio	20
32	sessi separati	092VR014	Veronella	20
32	sessi separati	092VR016	Veronella	20
33	sessi separati	002VR056	Albaredo d'Adige	20
33	sessi separati	002VR057	Albaredo d'Adige	20
33	sessi separati	002VR059	Albaredo d'Adige	20
33	sessi separati	002VR078	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR066	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR042	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR044	Albaredo d'Adige	20
33B	sessi separati	002VR058	Albaredo d'Adige	20
35	sessi separati	027VR062	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR072	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR073	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR080	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	027VR130	Cologna Veneta	20
35	sessi separati	098VR007	Zimella	20
35	sessi separati	098VR046	Zimella	20
40	sessi separati	037VR129	Gazzo Veronese	21
40	sessi separati	084VR080	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR081	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR085	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR088	Sorgà	21
40	sessi separati	084VR089	Sorgà	21
43	sessi separati	012VR065	Bovolone	21
43	sessi separati	012VR069	Bovolone	21
43	sessi separati	012VR047	Bovolone	21
43	sessi separati	012VR070	Bovolone	21
44	sessi separati	032VR086	Erbè	22
44	sessi separati	032VR089	Erbè	22
44	sessi separati	032VR090	Erbè	22
44	sessi separati	032VR091	Erbè	22
44	sessi separati	032VR092	Erbè	22
44	sessi separati	032VR095	Erbè	22
44	sessi separati	040VR450	Isola della Scala	22
44	sessi separati	084VR082	Sorgà	21
44	sessi separati	084VR087	Sorgà	21
47	sessi separati	041VR078	Isola Rizza	21
47	sessi separati	075VR027	San Pietro di Morubio	21



## ALLEGATO B1 Dgr n. 634 del 11 MAG. 2010 pag. 8/10

47	sessi separati	075VR030	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR031	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR033	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR036	San Pietro di Morubio	21
47	sessi separati	075VR041	San Pietro di Morubio	21
48	sessi separati	027VR060	Cologna Veneta	20
48	sessi separati	027VR083	Cologna Veneta	20
48	sessi separati	027VR084	Cologna Veneta	20
48	sessi separati	027VR088	Cologna Veneta	20
49	sessi separati	004VR001	Arcole	20
49	sessi separati	092VR017	Veronella	20
49	sessi separati	098VR023	Zimella	20
49	sessi separati	098VR024	Zimella	20
49	sessi separati	098VR031	Zimella	20
49	sessi separati	098VR036	Zimella	20
49	sessi separati	098VR081	Zimella	20
50	sessi separati	042VR001	Lavagno	20
50	sessi separati	073VR024	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR030	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR033	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR178	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR185	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR188	San Martino Buon Albergo	20
50	sessi separati	073VR193	San Martino Buon Albergo	20
91	sessi separati	040VR517	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR518	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR551	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR552	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR805	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR507	Isola della Scala	22
91	sessi separati	040VR563	Isola della Scala	22
92	sessi separati	041VR110	Isola Rizza	21
92	sessi separati	065VR093	Roverchiara	21
92	sessi separati	065VR060	Roverchiara	21
92	sessi separati	065VR070	Roverchiara	21
3	sessi misti	082VR555	Sommacampagna	22
3	sessi misti	082VR559	Sommacampagna	22
3	sessi misti	082VR560	Sommacampagna	22
4	sessi misti	089VR804	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	089VR807	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	089VR900	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	089VR143	Valeggio sul Mincio	22
4	sessi misti	096VR606	Valeggio sul Mincio	22
5	sessi misti	082VR557	Sommacampagna	22
5	sessi misti	082VR558	Sommacampagna	22





5	sessi misti	082VR827	Sommacampagna	22
5	sessi misti	096VR119	Villafranca di Verona	22
5	sessi misti	096VR206	Villafranca di Verona	22
5	sessi misti	096VR777	Villafranca di Verona	22
5	sessi misti	096VR902	Villafranca di Verona	22
6	sessi misti	060VR700	Povegliano Veronese	22
6	sessi misti	060VR816	Povegliano Veronese	22
6	sessi misti	060VR701	Povegliano Veronese	22
6	sessi misti	096VR908	Villafranca di Verona	22
6	sessi misti	096VR909	Villafranca di Verona	22
24	sessi misti	072VR041	Sanguinetto	21
24	sessi misti	072VR042	Sanguinetto	21
24	sessi misti	072VR043	Sanguinetto	21
26	sessi misti	028VR002	Colognola ai Colli	20
26	sessi misti	028VR013	Colognola ai Colli	20
26	sessi misti	069VR013	San Bonifacio	20
29	sessi misti	003VR021	Angiari	21
29	sessi misti	003VR022	Angiari	21
29	sessi misti	003VR023	Angiari	21
30	sessi misti	019VR036	Casaleone	21
30	sessi misti	025VR078	Cerea	21
30	sessi misti	025VR098	Cerea	21
30	sessi misti	025VR101	Cerea	21
30	sessi misti	025VR107	Cerea	21
34	sessi misti	052VII39	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI801	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI803	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI805	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI810	Lonigo	5
34	sessi misti	052VI812	Lonigo	5
36	sessi misti	010VR033	Boschi Sant' Anna	21
36	sessi misti	027VR078	Cologna Veneta	20
36	sessi misti	048VR071	Minerbe	21
36	sessi misti	048VR073	Minerbe	21
36	sessi misti	048VR075	Minerbe	21
36	sessi misti	061VR010	Pressana	20
36	sessi misti	061VR014	Pressana	20
36	sessi misti	061VR015	Pressana	20
36	sessi misti	061VR016	Pressana	20
37	sessi misti	027VR045	Cologna Veneta	20
37	sessi misti	027VR090	Cologna Veneta	20
37	sessi misti	061VR001	Pressana	20
37	sessi misti	061VR008	Pressana	20
37	sessi misti	061VR018	Pressana	20
38	sessi misti	066VR008	Roveredo di Guà	20

**ALLEGATO B1 Dgr n. 634 del 11 MAG. 2016** pag. 10/10

38	sessi misti	066VR009	Roveredo di Guà	20
39	sessi misti	019VR037	Casaleone	21
39	sessi misti	019VR044	Casaleone	21
39	sessi misti	019VR050	Casaleone	21
41	sessi misti	083VR238	Sona	22
41	sessi misti	083VR243	Sona	22
41	sessi misti	089VR803	Valeggio sul Mincio	22
51	sessi misti	052VI804	Lonigo	5
51	sessi misti	052VI806	Lonigo	5
51	sessi misti	052VI808	Lonigo	5



## CHECK LIST DI VERIFICA NORME DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

PROT. \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

ALLEVAMENTO \_\_\_\_\_ CODICE 

VIA \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_

VERIFICA REQUISITI STRUTTURALI E NORME DI CONDUZIONE					
1	Nel caso in cui si stia effettuando il primo sopralluogo rilevare quanto segue:				
1.1	Mese e anno di costruzione dell'allevamento (mm/aaaa)	/			
1.2	Mese e anno dell'ultima ristrutturazione di rilievo dell'allevamento (mm/aaaa)	/			
1.3	Superficie allevamento (mq utili allevabili)	...			
1.4	Numero capannoni in muratura / Numero tunnel	.../...			
1.5	Tipo di ventilazione: (1) naturale, (2) forzata, (3) entrambe	1	2	3	
2	Presenza di barriere idonee a evitare l'ingresso non controllato di automezzi e persone (cancelli o sbarre mobili)	SI	NO	N.A.	
3	Nel caso di presenza di ulteriori accessi riservati alle persone: presenza di barriere idonee a evitare l'ingresso non controllato	SI	NO	N.A.	
4	Il cancello o sbarra è chiuso al momento dell'accesso per l'effettuazione del sopralluogo	SI	NO	N.A.	
5	L'allevamento è delimitato da barriere artificiali (reti, muri, siepi...) o naturali?	SI	NO	N.A.	
6	Presenza all'entrata dell'allevamento di cartelli/segnaletica di divieto di accesso agli estranei	SI	NO	N.A.	
7	Presenza di un'area parcheggio	SI	NO	N.A.	
7.1	L'area parcheggio è esterna all'area di allevamento	SI	NO	N.A.	
7.2	L'area parcheggio è interna all'area di allevamento	SI	NO	N.A.	
8	Presenza di reti antipassero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni	SI	NO	N.A.	
8.1	Le reti antipassero risultano integre su tutta la superficie	SI	NO	N.A.	
8.2	Le reti antipassero risultano danneggiate o non fissate in modo adeguato	SI	NO	N.A.	
9	Presenza di adeguate chiusure dei capannoni (serrature, lucchetti...)	SI	NO	N.A.	
10	Personale dipendente familiare (indicare numero)	SI	NO	...	
11	Personale dipendente esterno (indicare numero)	SI	NO	...	
12	Personale saltuario (vaccinatori/caricatori)	SI	NO	...	
13	Presenza nei locali di allevamento di pavimento in cemento o in materiale lavabile e disinfettabile (ad eccezione dei parchetti esterni)	SI	NO	N.A.	
13.1	La superficie del pavimento è integra e continua	SI	NO	N.A.	
13.2	La superficie del pavimento è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.	
13.3	La superficie del pavimento presenta molte crepe e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.	
14	Presenza di pareti e soffitti lavabile e disinfettabile	SI	NO	N.A.	



14.1	La superficie delle pareti è integra e continua	SI	NO	N.A.
14.2	La superficie delle pareti è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
14.3	La superficie delle pareti presenta molte crepe e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
15	Presenza agli ingressi dei capannoni di piazzole di carico e scarico dei materiali d'uso e degli animali	SI	NO	N.A.
16	Tali piazzole sono dotate di un solido fondo, lavabile e disinfettabile	SI	NO	N.A.
16.1	La superficie delle piazzole è integra e continua	SI	NO	N.A.
16.2	La superficie delle piazzole è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
16.3	La superficie delle piazzole presenta molte crepe e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
17	Tali piazzole hanno dimensioni pari alla larghezza del capannone	SI	NO	N.A.
18	Tali piazzole hanno dimensioni che consentono le manovre agli automezzi	SI	NO	N.A.
19	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, la superficie (almeno 1 metro di profondità dal perimetro del capannone) è mantenuta pulita	SI	NO	N.A.
19.1	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, l'erba è assente o tenuta tagliata	SI	NO	N.A.
19.2	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, non ci sono ristagni d'acqua	SI	NO	N.A.
19.3	Lungo tutto il perimetro esterno del capannone, non ci sono materiali estranei (bidoni, bancali, lamiere, tubi per irrigazione...)	SI	NO	N.A.
20	Presenza di una o più aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.)	SI	NO	N.A.
20.1	L'area di stoccaggio è coperta e protetta (es: tettoia)	SI	NO	N.A.
20.2	L'area di stoccaggio è chiusa (es: magazzino)	SI	NO	N.A.
21	Presenza di una zona filtro	SI	NO	N.A.
22	Presenza di un lavandino nella zona filtro	SI	NO	N.A.
22.1	Il lavandino è dotato di sapone	SI	NO	N.A.
22.2	Il lavandino è dotato di asciugamani usa e getta o asciugamani a aria	SI	NO	N.A.
22.3	Il lavandino non è dotato di sapone e asciugamani riutilizzabili puliti	SI	NO	N.A.
22.4	Il lavandino è pulito	SI	NO	N.A.
23	Presenza di un armadietto per gli indumenti	SI	NO	N.A.
23.1	L'armadietto è chiudibile	SI	NO	N.A.
23.2	Gli indumenti sono correttamente posizionati nell'armadietto	SI	NO	N.A.
24	Presenza di indumenti dedicati per il lavoro in allevamento	SI	NO	N.A.
24.1	Gli indumenti utilizzati sono usa e getta	SI	NO	N.A.
24.2	Gli indumenti utilizzati sono riutilizzabili (es. tuta da lavoro)	SI	NO	N.A.
24.3	Gli indumenti riutilizzabili sono puliti e ben tenuti	SI	NO	N.A.
25	Presenza di calzature dedicate	SI	NO	N.A.
25.1	Le calzature sono pulite	SI	NO	N.A.
25.3	Le calzature sono tenute in un luogo chiuso e riparato	SI	NO	N.A.



26	Presenza di uno spazio per il deposito temporaneo dei rifiuti	SI	NO	N.A.
27	Presenza di attrezzatura per la pulizia e disinfezione dei locali	SI	NO	N.A.
27.1	E' presente un'idropulitrice	SI	NO	N.A.
27.2	E' presente una pompa a trattore	SI	NO	N.A.
27.3	E' presente un altro sistema a pressione	SI	NO	N.A.
27.4	L'attrezzatura è ben tenuta e chiaramente in uso (pulita, no ragnatele, polvere, calcare)	SI	NO	N.A.
28	Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo dai capannoni/tunnel	SI	NO	N.A.
29	Presenza di attrezzatura per la pulizia e disinfezione dei mezzi	SI	NO	N.A.
29.1	E' presente un arco di disinfezione	SI	NO	N.A.
29.2	E' presente un'idropulitrice	SI	NO	N.A.
29.3	E' presente una pompa a trattore	SI	NO	N.A.
29.4	L'attrezzatura è ben tenuta e chiaramente in uso (pulita, no ragnatele, polvere, calcare, erbacce)	SI	NO	N.A.
30	Presenza di una platea di disinfezione degli automezzi in entrata e in uscita dall'azienda	SI	NO	N.A.
30.1	La superficie della platea è integra e continua	SI	NO	N.A.
30.2	La superficie della platea è parzialmente fessurata e discontinua (<20%)	SI	NO	N.A.
30.3	La superficie della platea presenta molte crepe, erbacce e discontinuità (>20%)	SI	NO	N.A.
31	Presenza di pozzetti per la raccolta dell'acqua di scolo dalla platea di disinfezione	SI	NO	N.A.
32	Disinfettanti	SI	NO	N.A.
32.1	Sono presenti disinfettanti idonei (valutare il principio attivo e la registrazione)	SI	NO	N.A.
32.2	Esistono bolle di carico dei disinfettanti	SI	NO	N.A.
32.3	Rispetto alle bolle di carico la quantità di disinfettanti presenti in azienda risultano congrue con il loro corretto utilizzo	SI	NO	N.A.
32.4	I contenitori dei disinfettanti in azienda sono scaduti	SI	NO	N.A.
33	Presenza di cella frigorifera per il deposito delle carcasse in attesa dello smaltimento, con cartello e banda gialla (cat. 2 ai sensi del reg 1069/09)	SI	NO	N.A.
33.1	La cella frigorifera è posizionata all'esterno dell'area di allevamento	SI	NO	N.A.
33.2	La cella frigorifera è posizionata all'interno dell'area di allevamento	SI	NO	N.A.
33.3	La cella frigorifera è mobile	SI	NO	N.A.
34	Dimensioni della cella adeguata all'allevamento: 1m <sup>3</sup> ×1000 tacchini maschi, (indicare dimensione stimata).	SI	NO	N.A.
34.1	C'è congruità tra giorni del ciclo produttivo e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO	N.A.
34.2	Il camion per il ritiro morti passa di solito dopo la fine ciclo	SI	NO	N.A.
34.3	Il camion per il ritiro morti passa di solito durante il ciclo produttivo	SI	NO	N.A.
34.4	C'è congruità tra quanto segnalato nel registro mortalità, bolle di ritiro morti e numero di animali morti effettivamente presenti nella cella frigorifera	SI	NO	N.A.



ALLEGATO B2 Dgr n. 634 del 11 MAG. 2016 pag. 4/4

35	Gestione della pollina				
	35.1	La pollina viene stoccata in una platea di stoccaggio/concimaia COPERTA	SI	NO	N.A.
	35.2	La pollina viene stoccata in una platea di stoccaggio/concimaia SCOPERTA	SI	NO	N.A.
	35.3	La pollina NON viene stoccata ma ritirata da una ditta autorizzata	SI	NO	N.A.
	35.4	La pollina NON viene stoccata ma utilizzata smaltimento agronomico autorizzato	SI	NO	N.A.
	35.5	La pollina NON viene stoccata ma ceduta a terzi	SI	NO	N.A.
36	Presenza di una procedura scritta di pulizia e disinfezione		SI	NO	N.A.
37	Presenza di un piano di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi		SI	NO	N.A.
	37.1	E' gestito dall'allevatore	SI	NO	N.A.
	37.2	E' gestito da una ditta specializzata	SI	NO	N.A.
38	Presenza di una procedura scritta per la derattizzazione		SI	NO	N.A.
39	Presenza di un registro movimenti di personale, animali, attrezzature, automezzi compilato e aggiornato		SI	NO	N.A.
40	E' presente la documentazione relativa alla movimentazione degli animali (dichiarazione di provenienza e destinazione - mod. 4 integrato)		SI	NO	N.A.
41	Negli allevamenti di svezzamento, ogni ambiente di allevamento è delimitato da pareti e dotato di proprio accesso indipendente, anche nel caso confini su uno o più lati con altre unità produttive		SI	NO	N.A.
42	Negli allevamenti di ovaiole per uova da consumo o da riproduzione				
	40.1	Per l'imballaggio delle uova viene utilizzato materiale monouso	SI	NO	N.A.
	40.2	Per l'imballaggio delle uova viene utilizzato materiale lavabile e disinfettabile	SI	NO	N.A.
	40.3	Se utilizzato materiale lavabile e disinfettabile, sono presenti attrezzature per il lavaggio e prodotti idonei	SI	NO	N.A.
43	Per tutte le tipologie di allevamento, sono agli atti le dichiarazioni di impegno del personale a non detenere volatili propri		SI	NO	N.A.
44	Nelle procedure di pulizia e disinfezione è contenuta l'indicazione che i silos vengono puliti e disinfettati a ogni ciclo (svezzatori: 1 volta all'anno)		SI	NO	N.A.
45	Vengono rispettati i tempi di vuoto biologico (OM 26 agosto 2005 e successive modifiche <sup>1</sup> )		SI	NO	N.A.
46	Vengono rispettati i tempi di vuoto sanitario (3 giorni tra fine della disinfezione e nuovo accasamento)		SI	NO	N.A.
47	L'accesso all'area di allevamento non è controllato (es. accesso incontrollato a piedi o con la macchina all'interno dell'area di allevamento)		SI	NO	N.A.
48	Richiesta verbale da parte dell'allevatore di indossare i DPI		SI	NO	N.A.

NOTE GENERALI E PRESCRIZIONI: \_\_\_\_\_

IL TITOLARE DELL'IMPIANTO \_\_\_\_\_

IL VETERINARIO UFFICIALE \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> 8 giorni svezzatori, 7 giorni broiler, 14 giorni galli golden e livornesi, faraone da carne e selvaggina da penna, 21 gg tacchini, anatre, ovaiole.